

NEWSLETTER GIUGNO 2019

SOMMARIO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO	3
ESMA: IN CONSULTAZIONE LE LINEE GUIDA SULLA TRASMISSIONE PERIODICA DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEI TRADE REPOSITORIES	3
ESMA: SUPERVISORY BRIEFING EQUISITI DI TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE DELLA MIFIR IN DERIVATI SU MERCI	3
ESMA: Q&A DIRETTIVA 2011/61/UE (AIFMD) E ALLA DIRETTIVA 2009/65/CE (“DIRETTIVA UCITS”).....	3
ESMA: PUBBLICATA LA TRADUZIONE UFFICIALE DEGLI ORIENTAMENTI SULL’APPLICAZIONE DELLA SEZIONE C, PUNTI 6) E 7), DELL’ALLEGATO I DELLA MIFID II (COMMODITY DERIVATIVES).....	3
ESMA: AGGIORNAMENTO REGISTRO PUBBLICO DEI CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELLA MIFIR	4
ESMA: AGGIORNAMENTO Q&A SU COMUNICAZIONE DATI EMIR	4
ESMA: RELAZIONE ANNUALE 2018	4
ESMA: PARERI POSITIVI SU SULLE MISURE DI INTERVENTO SUI PRODOTTI.....	5
ESMA: Q&A SU CSDR	5
ESMA: PUBBLICATE LE TRADUZIONI UFFICIALI DEGLI ORIENTAMENTI SULLA FORNITURA DI INDICI DI RIFERIMENTO NON SIGNIFICATIVI E LA CONTRIBUZIONE RELATIVA AGLI STESSI (ARTICOLI 5, 11, 13 E 16 DEL REGOLAMENTO SUGLI INDICI USATI COME INDICI DI RIFERIMENTO).....	6
ESMA: PARERI SUI LIMITI DI POSIZIONE RELATIVI A DERIVATI.....	6
EBA: PARERE SUGLI ELEMENTI DELL'AUTENTICAZIONE FORTE DEL CLIENTE IN PSD2.....	6
PARLAMENTO EUROPEO: DIRETTIVA (UE) 2019/879 MODIFICA LA DIRETTIVA 2014/59/UE PER QUANTO RIGUARDA LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE E DI RICAPITALIZZAZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E LA DIRETTIVA 98/26/CE	7
BANCA D’ITALIA: AGGIORNAMENTO CIRCOLARE N. 154 DEL 22 NOVEMBRE 1991 - SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE. SCHEMI DI RILEVAZIONE E ISTRUZIONI PER L'INOLTRO DEI FLUSSI INFORMATIVI	7

BANCA D'ITALIA: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE ALLE CIRCOLARI NN. 272, 217, 148, 189 e 115 SULLE SEGNALAZIONI STATISTICHE DI VIGILANZA INDIVIDUALI E CONSOLIDATE DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI	7
BANCA D'ITALIA/CONSOB: RECEPITI GLI ORIENTAMENTI ESMA SULLA LIMITAZIONE DELLA PROCICLICITÀ DEI MARGINI DELLE CONTROPARTI CENTRALI	8
BANCA D'ITALIA: MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA "TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI"	8
CONSOB: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 RELATIVO AL PROSPETTO DA PUBBLICARE PER L'OFFERTA PUBBLICA O L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI TITOLI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO	8
CONSOB: PARAMETRI 2019 PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EMITTENTI QUOTATI DA SOTTOPORRE A VIGILANZA.....	9
CONSOB: IL CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AL MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 18592 DEL 26 GIUGNO 2013 SULLA RACCOLTA DI CAPITALI DI RISCHIO TRAMITE PORTALI ON-LINE	9
GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE PER QUANTO RIGUARDA TALUNE CONDIZIONI DI REGISTRAZIONE PER PROMUOVERE L'USO DEI MERCATI DI CRESCITA PER LE PMI AI FINI DELLA DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	9
UIF: MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE	10
COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA: ANALISI NAZIONALE SUI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (NATIONAL RISK ASSESSMENT - NRA)	10
ABF: RELAZIONE ATTIVITA' 2018	11
BREXIT	11
 COMMISSIONE EUROPEA: V COMUNICAZIONE BREXIT	11
ALLEGATI:.....	12
 #1: TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI – PROCEDURE DI GOVERNO E CONTROLLO SUI PRODOTTI	12
 #2: AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO ARTICOLO 11, COMMA 1, LETT. A) ELGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. ARTICOLO 26 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1972, N. 633 – TRASFERIMENTO DI FONDI IMMOBILIARI TRA SGR: ADEMPIMENTI IVA	15

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ESMA: IN CONSULTAZIONE LE LINEE GUIDA SULLA TRASMISSIONE PERIODICA DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEI TRADE REPOSITORIES

27 maggio 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-guidelines-periodic-information-and-notification-material>

Le Linee guida sono relative alle informazioni che dovrebbero essere inviate periodicamente dai repertori di dati sulle negoziazioni (Trade Repositories o TR) all'ESMA al fine di garantirle l'esercizio della vigilanza continuativa. Gli orientamenti, che chiariscono il formato e la frequenza delle diverse categorie di informazioni, si pongono il fine di snellire il processo di raccolta delle informazioni, pur garantendo l'efficacia dell'opera di vigilanza dell'AESFEM. La consultazione avrà termine il prossimo 27 agosto.

ESMA: SUPERVISORY BRIEFING EQUISITI DI TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE DELLA MIFIR IN DERIVATI SU MERCI

3 giugno 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-supervisory-briefing-pre-trade-transparency-requirements-in>

Il documento è stato redatto dopo che l'ESMA è venuta a conoscenza del fatto che le disposizioni non sono state attuate in modo coerente in tutta l'Unione europea. Mira ad accrescere la convergenza della vigilanza tra le autorità nazionali competenti (NCA), nella loro attuazione dei requisiti, e a fornire un calendario comune per l'applicazione del regime di trasparenza pre-negoziazione dei derivati su merci, con l'obiettivo di assicurare parità di condizioni tra Sedi di negoziazione dell'UE.

ESMA: Q&A DIRETTIVA 2011/61/UE (AIFMD) E ALLA DIRETTIVA 2009/65/CE ("DIRETTIVA UCITS").

4 giugno 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-updated-aifmd-and-ucits-qas-1>

L'aggiornamento riguarda:

- condizioni per delegare a terzi i servizi di supporto;
- la delega di funzioni di custodia;
- l'esercizio delle funzioni di depositario in presenza di succursali in altri Stati membri;
- la vigilanza sulle funzioni di depositario in caso di succursali in altri Stati membri;
- la delega delle funzioni di depositario ad un altro soggetto giuridico dello stesso gruppo.

ESMA: PUBBLICATA LA TRADUZIONE UFFICIALE DEGLI ORIENTAMENTI SULL'APPLICAZIONE DELLA SEZIONE C, PUNTI 6) E 7), DELL'ALLEGATO I DELLA MIFID II (COMMODITY DERIVATIVES)

5 giugno 2019

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/orientamenti_esma_sullapplicazione_della_sezione_c_punti_6_e_7_dellallegato_i_della_mifid_ii.pdf

Gli orientamenti chiariscono l'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della MiFID II, che va letto in combinato disposto con i punti 6 e 7 della sezione C dell'allegato I della MiFID II e con l'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/565.

ESMA: AGGIORNAMENTO REGISTRO PUBBLICO DEI CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELLA MIFIR

13 giugno 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-register-derivatives-be-traded-venue-under-mifir-0>

L'aggiornamento in oggetto ha aggiunto alla lista diverse sedi del Regno Unito in cui alcune delle classi di derivati soggetti all'obbligo di negoziazione sono disponibili per la negoziazione.

Il registro fornisce chiarezza agli operatori di mercato sull'applicazione dell'obbligo di negoziazione ai sensi della MiFIR e in particolare su:

- le classi di derivati soggetti all'obbligo di negoziazione;
- le sedi di negoziazione su cui tali derivati possono essere scambiati; e
- le date in cui l'obbligazione ha effetto per categoria di controparti.

ESMA: AGGIORNAMENTO Q&A SU COMUNICAZIONE DATI EMIR

14 giugno 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-emir-data-reporting-1>

Le domande e risposte forniscono ulteriore chiarezza sull'implementazione di EMIR Refit in relazione a:

- Q & A OTC 3 sul quadro di calcolo verso le soglie di compensazione;
- TR Q & A 51 riguardante le notifiche che devono essere fatte dai partecipanti al mercato alle loro autorità competenti per applicare un'esenzione infragruppo dalle segnalazioni.

ESMA: RELAZIONE ANNUALE 2018

17 giugno 2019

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_annual_report_2018.pdf

Il documento rappresenta che nel corso del 2018 l'ESMA ha focalizzato i propri interventi nei seguenti ambiti:

- Promuovere la convergenza di vigilanza
 - preparativi per la Brexit compreso il lavoro della rete di coordinamento di supervisione; e
 - misure di intervento sui prodotti: primo utilizzo dei poteri dell'ESMA per limitare la vendita e la commercializzazione dei CFD agli investitori al dettaglio e vietare le opzioni binarie;
- Valutare i rischi per gli investitori, i mercati e la stabilità finanziaria
 - MiFID II / MiFIR Data Management: raccolta, elaborazione e analisi di dati con pubblicazione di calcoli e dati chiave sotto MiFID II / MiFIR;
 - mercato dei derivati dell'UE: il primo rapporto annuale stima le sue dimensioni a un valore nozionale di € 660 trilioni;

- prodotti di investimento al dettaglio - prima relazione annuale sui costi e rendimenti di OICVM, fondi di investimento alternativi e prodotti strutturati al dettaglio;
- innovazione finanziaria: fornitura di consulenza su offerte iniziali di monete e crypto-attività;
- Completamento di un regolamento unico per i mercati finanziari dell'UE
 - cartolarizzazione - progetto definitivo di RTS e ITS per attuare il nuovo quadro normativo per le cartolarizzazioni e contribuire alla promozione delle cartolarizzazioni STS;
 - Post Trading - ha sviluppato regole sull'obbligo di compensazione per garantire parità di condizioni tra le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni in relazione al regolamento sulle cartolarizzazioni;
 - regolamento del prospetto - ha fornito consulenza tecnica proponendo semplificazioni volte a mantenere elevati livelli di protezione degli investitori promuovendo al contempo nuove possibilità di finanziamento;
- Supervisione diretta di specifici soggetti finanziari
 - garantire che le agenzie di rating del credito (CRA) e i repertori di dati sulle negoziazioni fossero adeguatamente preparati per la Brexit, compreso uno scenario di assenza di accordi; e
 - azioni di applicazione e ammende per violazioni del regolamento CRA da parte di diverse banche nordiche.

ESMA: PARERI POSITIVI SU SULLE MISURE DI INTERVENTO SUI PRODOTTI

17 giugno 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinions-product-intervention-measures-ireland-italy>

L'ESMA ha rilasciato due pareri positivi sui seguenti interventi legislativi della Consob che riflettono gli orientamenti dell'autorità europea:

- divieto di commercializzazione e distribuzione di opzioni binarie a clienti al dettaglio
- restrizione permanente della commercializzazione, della distribuzione, della vendita di contratti per differenza (CFD) a clienti retail in Italia

ESMA: Q&A SU CSDR

18 giugno 2019

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-2_csd_r_qas.pdf

Le Q&a aggiornate chiariscono talune questioni pratiche relative all'implementazione del nuovo regime CSDR, in particolare si soffermano sugli aspetti riguardanti il processo applicabile alla fornitura di servizi di manutenzione notarili o centrali in altri Stati membri e la procedura di passaporto:

- si chiarisce l'interazione tra la procedura principale di autorizzazione (CSDR art 17) e la procedura di passaporto (CSDR art. 23, paragrafo 2) e il beneficio della regola del *grandfathering* per i servizi di manutenzione prestati su base transfrontaliera prima dell'autorizzazione del CSD;
- si descrive ciò che dovrebbe essere considerato come un cambiamento nella gamma di servizi forniti su base transfrontaliera (fornitura di un nuovo servizio di base o fornitura dello stesso servizio in relazione a un nuovo tipo di strumento finanziario);
- si chiarisce come la locuzione "laddove pertinente" utilizzato all'articolo 23, paragrafo 3, lettera e), della CSDR dovrebbe essere intesa;
- viene affrontato il processo da seguire nel caso in cui un'autorità dello Stato membro ospitante disapprovi la valutazione delle misure proposte dal CSD per conformarsi alla legge di tale Stato membro ospitante.

ESMA: PUBBLICATE LE TRADUZIONI UFFICIALI DEGLI ORIENTAMENTI SULLA FORNITURA DI INDICI DI RIFERIMENTO NON SIGNIFICATIVI E LA CONTRIBUZIONE RELATIVA AGLI STESSI (ARTICOLI 5, 11, 13 E 16 DEL REGOLAMENTO SUGLI INDICI USATI COME INDICI DI RIFERIMENTO).

19 giugno 2019

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-1209_guidelines_on_non-significant_benchmarks_it.pdf

Lo scopo degli orientamenti in oggetto è garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente, per quanto riguarda gli IRNS, dei requisiti della funzione di sorveglianza di cui all'articolo 5 del BMR, delle disposizioni relative ai dati di cui all'articolo 11 del BMR, delle disposizioni relative alla trasparenza della metodologia di cui all'articolo 13 del BMR e dei requisiti di governance e controllo applicati ai contributori di dati sottoposti a vigilanza di cui all'articolo 16 del BMR.

ESMA: PARERI SUI LIMITI DI POSIZIONE RELATIVI A DERIVATI

20 giugno 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-position-limits-under-mifid-ii-3>

ESMA ha pubblicato tre pareri sui limiti di posizione relativi ai derivati su merci in base alla direttiva e al regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II / MIFIR):

- Contratti PXE per la base di potenza ceca
- Contratti della Power Base francese dell'EEX
- Contratti dell'Ex Power Peak francese

EBA: PARERE SUGLI ELEMENTI DELL'AUTENTICAZIONE FORTE DEL CLIENTE IN PSD2

21 giugno 2019

<https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/EBA+Opinion+on+SCA+elements+under+PSD2+.pdf>

Il parere in oggetto verte sugli elementi dell'autenticazione del cliente forte (*strong customer authentication* - SCA) ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento rivista (PSD2) fornendo un elenco (non esaustivo) degli approcci di autenticazione attualmente osservati sul mercato e indicando la loro conformità o meno.

Il parere chiarisce altresì che la data di entrata in vigore delle regole sulla SCA non è ulteriormente rinviabile su impulso della stessa EBA ma che eventuali eccezionali deroghe possono essere concesse dalle autorità nazionali garanti della concorrenza.

PARLAMENTO EUROPEO: DIRETTIVA (UE) 2019/879 MODIFICA LA DIRETTIVA 2014/59/UE PER QUANTO RIGUARDA LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE E DI RICAPITALIZZAZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E LA DIRETTIVA 98/26/CE

7 giugno 2019

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0879&from=IT>

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) 2019/879 che è entrata in vigore il 27 giugno u.s. che modifica la Direttiva 2014/59/UE (Bail-in) per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la Direttiva 98/26/CE.

BANCA D'ITALIA: AGGIORNAMENTO CIRCOLARE N. 154 DEL 22 NOVEMBRE 1991 - SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE. SCHEMI DI RILEVAZIONE E ISTRUZIONI PER L'INOLTRO DEI FLUSSI INFORMATIVI

3 giugno 2019

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/69aggt/TESTO-Integrale_154_69agg.pdf

Pubblicato il 69° aggiornamento della Circolare 154/91. In particolare l'aggiornamento riguarda principalmente i seguenti aspetti:

- aggiornamento delle istruzioni tecniche sul formato di scambio (si segnala in merito che è stata pubblicato altresì la versione aggiornata del manuale “Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica”);
- riduzione delle ridondanze (I contenuti che duplicano quanto già presente in altre Circolari segnaletiche della Banca d'Italia sono stati eliminati);
- razionalizzazione degli schemi e del sistema delle codifiche;
- interventi per rendere il testo più chiaro e attuale.

BANCA D'ITALIA: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE ALLE CIRCOLARI NN. 272, 217, 148, 189 e 115 SULLE SEGNALAZIONI STATISTICHE DI VIGILANZA INDIVIDUALI E CONSOLIDATE DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI

17 giugno 2019

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2019/agg.to-segnalazioni-banche/index.html>

Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica le seguenti modifiche normative:

1. Bozza del 12° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”;
2. Bozza del 18° aggiornamento della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”;

3. Bozza del 22° aggiornamento della Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”;
4. Bozza del 20° aggiornamento della Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”;
5. Bozza del 25° aggiornamento della Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”.

Le nuove disposizioni segnaletiche entrerebbero in vigore a partire dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2019.

BANCA D’ITALIA/CONSOB: RECEPITI GLI ORIENTAMENTI ESMA SULLA LIMITAZIONE DELLA PROCICLICITÀ DEI MARGINI DELLE CONTROPARTI CENTRALI

17 giugno 2019

http://www.consob.it/documents/46180/46181/Avviso_20190617.pdf/e05c4aec-8ab2-4b8e-82a1-cea7e4248bef

La Consob e la Banca d’Italia, quali autorità competenti per la vigilanza sulle controparti centrali italiane, si conformano agli “Orientamenti sulle misure sul margine di antiprociclicità EMIR per le controparti centrali” emanati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), integrandoli nelle rispettive prassi di vigilanza.

BANCA D’ITALIA: MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA “TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI”

18 giugno 2019

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/index.html

L’intervento dà attuazione alla direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, c.d. PAD) e al capo II-ter, titolo VI, del Testo Unico Bancario in materia di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori. Altre modifiche sono volte ad assicurare il coordinamento delle nuove previsioni con la normativa vigente. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2020.

CONSOB: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI PER L’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 RELATIVO AL PROSPETTO DA PUBBLICARE PER L’OFFERTA PUBBLICA O L’AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI TITOLI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

20 giugno 2019

http://www.consob.it/web/consob/novita/-/asset_publisher/xMXdfdeSuZFj/content/consultazione-pubblica-emittenti-e-crowdfunding-20-giugno-2019/10194

La consultazione avrà fine il 10 luglio 2019.

Il Regolamento sarà applicabile nella sua interezza a partire dal 21 luglio prossimo, mentre alcune specifiche disposizioni sono già divenute applicabili e sono state recepite nell’ordinamento nazionale. In particolare, si tratta:

- I delle disposizioni relative all’innalzamento della soglia di esenzione (dal 10% al 20%) per l’emissione di titoli fungibili con titoli già ammessi a negoziazione nello stesso mercato regolamentato e dell’esenzione per la quotazione di titoli disposta da un’autorità di risoluzione (art. 1, paragrafo 5,

8

tema srl

Viale Luigi Majno, 18 - 20129 Milano, Italia
p.iva 06745060969 - tel. +39 02 8723 7659 - fax: +39 02 87237660 - email: compliance@temaconsulenza.eu -
www.temaconsulenza.eu

- comma 1, lett. a), b) e c) del Regolamento Prospetto), e che sono state recepite con delibera Consob n. 20250 del 28 dicembre 2017, di modifica al Regolamento Emittenti;
- II della disposizione che consente agli Stati membri di individuare la soglia non superiore a € 8 milioni al di sotto della quale non è richiesta la pubblicazione di un prospetto, e che è stata recepita con delibera Consob n. 20686 del 9 novembre 2018, di modifica del regolamento Emittenti prevedendo l'innalzamento della soglia di esenzione da € 5 milioni a € 8 milioni.

In materia, si vedano i seguenti avvisi di modifica del Regolamento dei mercati e relative istruzioni di **Borsa Italiana**:

- Regolamento Emittenti del mercato AIM Italia
(https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso13803aimitalia_pdf.htm)
- Regolamento del Mercato SeDeX
(https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso13804sedex_pdf.htm)
- Regolamento del Mercato ExtraMOT
(https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso13805extramot_pdf.htm)

CONSOB: PARAMETRI 2019 PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EMITTENTI QUOTATI DA SOTTOPORRE A VIGILANZA *19 giugno 2019*

<http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/d20971.htm>

La Consob ha comunicato i parametri previsti dall'articolo 89-quater, comma 3, del Regolamento Emittenti sulle informazioni finanziarie diffuse al pubblico da emittenti quotati e da emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine per il 2019. Nel medesimo comunicato vengono dettagliati i criteri che saranno adottati per estrarre il campione di enti che verrà sottoposto a controllo.

CONSOB: IL CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AL MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 18592 DEL 26 GIUGNO 2013 SULLA RACCOLTA DI CAPITALI DI RISCHIO TRAMITE PORTALI ON-LINE

20 giugno 2019

http://www.consob.it/web/consob/novita/-/asset_publisher/xMXdfdeSuZFj/content/consultazione-pubblica-emittenti-e-crowdfunding-20-giugno-2019/10194

L'intervento legislativo riguarda l'attività dei gestori di portali per la raccolta di capitali on-line che è stata ampliata ricomprendendovi anche la promozione di offerte aventi ad oggetto titoli di debito delle piccole e medie imprese.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE PER QUANTO RIGUARDA TALUNE CONDIZIONI DI REGISTRAZIONE PER PROMUOVERE L'USO DEI MERCATI DI CRESCITA PER LE PMI AI FINI DELLA DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

21 giugno 2019

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1011&from=EN>

La Commissione Europea, con il fine di ridurre la dipendenza dai prestiti bancari e a diversificare le fonti di finanziamento basate sul mercato per tutte le piccole e medie imprese («PMI»), ha apportato le modifiche di seguito elencate al Regolamento Delegato (UE) 2017/565 agevolando così la raccolta di capitale.

Gli interventi sono di seguito riassumibili:

- l'emittente che non ha strumenti di capitale negoziati in sedi di negoziazione è considerato una PMI [...] se il valore nominale delle sue emissioni di debito nell'anno civile precedente in tutte le sedi di negoziazione dell'Unione non supera i 50 milioni di euro;
- agli emittenti che chiedono l'ammissione delle loro azioni alla negoziazione per la prima volta è ora richiesto di destinare alla negoziazione nell'MTF un quantitativo minimo delle loro azioni emesse, conformemente a una soglia fissata dal gestore dell'MTF espressa in valore assoluto o in percentuale del totale del capitale azionario emesso;
- possibilità di esentare gli emittenti che non hanno strumenti di capitale negoziati nell'MTF dall'obbligo di pubblicare relazioni finanziarie semestrali.

UIF: MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE

17 giugno 2019

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_registr_oggettive.pdf

La UIF ha pubblicato le indicazioni operative per adempiere agli obblighi di trasmissione delle comunicazioni oggettive che, si ricorda, dovranno essere trasmesse entro il 15 settembre 2019, relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019.

COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA: ANALISI NAZIONALE SUI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (NATIONAL RISK ASSESSMENT - NRA)

giugno 2019

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/Analisi_dei_rischi_di_riciclaggio_e_di_finanziamento_del_terrorismo_2018_-_Sintesi.pdf

L'analisi, i cui dati si riferiscono al periodo 2014-2018, da una parte porta ad una valutazione del livello di rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia, attraverso l'individuazione delle minacce e delle criticità presenti nel sistema economico-sociale nazionale; dall'altro si conduce a una valutazione dell'efficacia del regime anti-riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo nelle diverse fasi (preventiva, investigativa e repressiva) che riduce i rischi individuati.

“Emerge un quadro sostanzialmente in linea con la precedente rilevazione: in Italia, infatti, la valutazione del rischio riciclaggio è “molto significativa”, ovvero nel gradino più alto della scala a 4 valori adottata per l'analisi per alcuni fenomeni di fondo presenti nel paese. Per quanto attiene invece il finanziamento del terrorismo (sia di matrice nazionale che internazionale), questo è ritenuto “abbastanza significativo” (scala di valore 3 su 4).

Alla base di tale valutazione in particolare si ritrovano i fattori di contesto che permeano il sistema economico: l'uso ancora molto diffuso del contante e il ruolo della cosiddetta economia non osservata (sommerso economico e attività illegali)” [fonte MEF].

ABF: RELAZIONE ATTIVITA' 2018

giugno 2019

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-abf/2018/Relazione_ABF_2018.pdf

La relazione in oggetto dà conto dell'attività svolta nel 2018 dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Nel primo capitolo della Relazione vengono illustrati le principali caratteristiche dell'Arbitro e il suo funzionamento; il secondo riporta informazioni statistiche su ricorsi, decisioni e attività dei Collegi, oltre che i risultati di una rilevazione condotta nei primi mesi del 2019 sulla soddisfazione dei ricorrenti e di un'indagine effettuata per avere informazioni sulle controversie sottoposte al giudice ordinario successivamente alla decisione dell'ABF.

Il terzo e il quarto capitolo illustrano le principali decisioni assunte dai Collegi territoriali e dal Collegio di coordinamento nel 2018 e nei primi mesi del 2019; sono riportati anche alcuni confronti tra gli orientamenti dell'ABF e le sentenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria su materie di competenza dell'Arbitro.

Completa la Relazione un'Appendice contenente i dati statistici e le note metodologiche, disponibile online sul sito dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it).

BREXIT

COMMISSIONE EUROPEA: V COMUNICAZIONE BREXIT

12 giugno 2019

<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/IT/COM-2019-276-F1-IT-ANNEX-1-PART-1.PDF>

Che il Regno Unito receda dall'Unione senza accordo resta secondo la Commissione un'ipotesi possibile, con tutte le conseguenze economiche negative che ciò comporta.

Il documento cui si rimanda, raccomandando tutti gli attori interessati alla Brexit di approfittare dei tempi della proroga fino al 31 ottobre 2019 per adeguarsi a tale scenario quindi dettaglia le attività preparative in corso trattando distintamente vari settori.

Si riporta quindi di seguito la comunicazione di interesse del settore finanziario:

[...] Nel settore dei servizi finanziari, in preparazione al recesso precedentemente fissato al 12 aprile 2019 le imprese si erano portate notevolmente avanti con la pianificazione di emergenza, anche concludendo negli Stati membri dell'UE a 27 contratti transfrontalieri, modificandoli (repapering) o cessandoli, e adeguando i modelli aziendali³². Restano tuttavia alcune questioni irrisolte. Si invitano pertanto caldamente le imprese di assicurazione, i prestatori di servizi di pagamento e gli altri operatori di servizi finanziari che sono ancora impreparati su alcuni aspetti delle loro attività (ad es. gestione dei contratti e accesso alle infrastrutture) a ultimare i preparativi entro il 31 ottobre 2019. La Commissione collabora con le autorità di vigilanza di livello UE e nazionali affinché le imprese attuino pienamente i piani di emergenza e si aspetta che le autorità di vigilanza del Regno Unito non lo impediscano. La Commissione collabora con gli Stati membri anche sul fronte dell'approccio ai preparativi nazionali di emergenza nel settore dei servizi finanziari affinché sia coerente, per preservare la stabilità finanziaria e evitare di compromettere le condizioni di parità che vigono nel mercato unico dei servizi finanziari. La Commissione ribadisce

il suo impegno a favore di mercati finanziari stabili e aperti. Ciò nondimeno, se il Regno Unito lascerà l'Unione europea senza accordo il 31 ottobre 2019, sarà inevitabile una certa frammentazione dei servizi finanziari. [...]

ALLEGATI:

#1: TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI – PROCEDURE DI GOVERNO E CONTROLLO SUI PRODOTTI

Il presente documento, breve sintesi delle Slide redatte dall'Ufficio Studi di Tema a supporto degli interventi di Massimiliano Forte e Sergio Sampaolesi in occasione del convegno organizzato a Milano il 25 e 26 giugno 2019 da Convenia - "PSD2, nuovi intermediari e trasparenza bancaria l'evoluzione delle Istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia"-, vuole fornire una visione generale e pertanto non esaustiva delle principali tematiche legate alle procedure di governo e controllo sui prodotti di cui al Provvedimento di Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" come da ultime modifiche introdotte in data 19 marzo 2019 ("Il Provvedimento")

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI – PROCEDURE DI GOVERNO E CONTROLLO SUI PRODOTTI

Il paragrafo 1-bis, aggiunto con Provvedimento del 5 dicembre 2018, si colloca nella Sezione XI – Requisiti organizzativi – del Provvedimento Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ed ha ad oggetto le procedure di governo e controllo sui prodotti. Tale aggiornamento recepisce e da attuazione agli orientamenti EBA sui dispositivi di governance e controllo sui prodotti bancari al dettaglio (EBA/GL/2015/18 del 22.3.2016)].

Il paragrafo disciplina le politiche e le procedure interne che gli intermediari adottano per elaborare, distribuire, monitorare e sottoporre a revisione le operazioni e i servizi che ricadono nell'ambito di applicazione del titolo VI del TUB e quindi:

- Operazioni e servizi bancari e finanziari
- Credito immobiliare ai consumatori
- Credito ai consumatori
- Servizi di pagamento
- Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento

- «Conto base»

Il paragrafo è diviso in #2 sotto-paragrafi ciascuno dei quali disciplina le seguenti procedure:

- **1.bis.1: elaborazione, monitoraggio e revisione dei prodotti**
- **1.bis.2: distribuzione dei prodotti**

Prima di analizzare nel dettaglio le predette procedure, occorre specificare che entrambe devono avere i seguenti requisiti:

- coerenza con le politiche aziendali
- conformità con la disciplina dei controlli interni

Inoltre, entrambe le procedure devono essere:

- approvate e riesaminate periodicamente da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica
- periodicamente valutate dalle funzioni di controllo interno verificandone l'adeguatezza e l'efficacia

1.bis.1: elaborazione, monitoraggio e revisione dei prodotti

Nelle fasi di elaborazione e offerta, i destinatari devono considerare:

- gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei clienti
- i rischi tipici dei prodotti
- i possibili conflitti di interesse

È pertanto necessario che ciascun destinatario attui dei processi idonei ad:

- identificare il **target market** positivo e quello negativo;
- elaborare ed offrire prodotti coerenti con gli interessi, gli obiettivi e la conoscenza finanziaria del mercato di riferimento;
- assicurare al proprio personale l'acquisizione di conoscenze adeguate ed aggiornate della normativa applicabile.

Prima di offrire un nuovo prodotto, questo deve essere **testato** in modo da valutare gli impatti che l'offerta o la modifica del prodotto può avere sul Target market. Se l'esito di tale test è negativo, occorre procedere alla sua **revisione**.

Durante l'intera vita del prodotto, è inoltre necessario un costante monitoraggio (c.d. **product testing**) affinché sia sempre assicurata **la conformità** dello stesso con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei clienti rappresentanti il target market.

Il product testing non è necessario in caso di prodotti non destinati ai consumatori e caratterizzati da una minore rischiosità.

1.bis.2 Procedure relative alla distribuzione dei prodotti

Le procedure devono garantire che i canali di distribuzione:

- offrano il prodotto solo ai clienti rientranti nel target market;
- siano sottoposti a valutazione da parte degli intermediari che elaborano i prodotti per constatare l'adeguatezza delle modalità di distribuzione;
- abbiano livelli di conoscenza, competenza e capacità adeguati;
- garantiscano e favoriscano l'attività di monitoraggio e di valutazione da parte degli intermediari che elaborano i prodotti;
- agiscano in conformità con gli obiettivi delle procedure previste dalla sezione XI di cui in oggetto.

Di seguito gli obblighi degli intermediari **produttori** nei confronti dei canali di distribuzione:

- informare tempestivamente delle modifiche dei prodotti;
- fornire una descrizione delle principali caratteristiche, dei rischi e di eventuali limitazioni alla commercializzazione;
- informare di tutti i costi a carico del cliente.

Inoltre devono fornire tutti gli elementi per comprendere e collocare correttamente i prodotti sul mercato e verificare se il cliente rientra nel target market.

#2: AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO ARTICOLO 11, COMMA 1, LETT. A) ELGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. ARTICOLO 26 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1972, N. 633 – TRASFERIMENTO DI FONDI IMMOBILIARI TRA SGR: ADEMPIMENTI IVA

Qualora l'amministrazione di un fondo comune d'investimento immobiliare sia trasferita da una società di gestione del risparmio (SGR) ad un'altra, le note di variazione IVA devono essere emesse nei confronti della società subentrante, anche se la fattura originaria era stata emessa verso la SGR sostituita. Si tratta del chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 199.

L'interpello recava il seguente quesito (di seguito sintetizzato):

La società [ALFA] (istante), società di gestione di FIA, opera in Italia in libera prestazione di servizi e senza stabile organizzazione quale gestore del fondo d'investimento alternativo immobiliare riservato di tipo chiuso denominato "Fondo [...]". Tale Fondo è riservato alle categorie di investitori professionali ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") ed è stato istituito in Italia in data [...] da [BETA] S.G.R. Spa che lo ha gestito fino aL...

Con effetto dal [...] e sino al [...] il "Fondo [...]" è stato gestito da [GAMMA] S.G.R. Spa; successivamente, con efficacia dal [...], l'assemblea dei partecipanti al "Fondo [...]" ha designato l'istante [ALFA] quale nuovo gestore del suddetto Fondo.

In applicazione dell'art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 l'istante è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa gestiti e, quindi, anche ai fini degli acquisti di beni e servizi relativi al "Fondo [...]".

A tal fine, per assolvere gli adempimenti IVA ha provveduto, in qualità di gestore, ad identificarsi direttamente in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633.

Con riferimento agli immobili costituenti il patrimonio del "Fondo [...]", la precedente società di gestione del fondo, [GAMMA] S.G.R. Spa, aveva avviato un progetto di riqualificazione edilizia affidando l'esecuzione dei relativi interventi alla società [DELTA] Spa. In esecuzione dell'incarico conferito, la società [DELTA] Spa ha emesso fatture nei confronti di [GAMMA] S.G.R. Spa.

L'istante ha fatto presente che le suddette fatture sono state emesse applicando erroneamente l'aliquota IVA ordinaria del 22% invece di quella ridotta del 10% e, conseguentemente, ha chiesto di sapere se, per rettificare ai fini IVA le anzidette fatture, la nota di variazione in diminuzione ex articolo 26, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, deve essere emessa dalla società [DELTA] Spa nei confronti dell'attuale gestore [ALFA] del "Fondo [...]", ovvero, verso la precedente società di gestione dello stesso ([GAMMA] S.G.R. Spa).

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello (n. 199 del 20 giugno 2019), ha premesso che **il fondo comune d’investimento costituisce un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello della SGR** (art. 36, comma 4 del TUF).

Dal punto di vista fiscale, i fondi comuni di investimento immobiliare non hanno un’autonoma soggettività tributaria ai fini IVA, in quanto la stessa è attribuita esclusivamente alla SGR, la quale deve tenere una contabilità separata per la propria attività e per ciascun fondo (art. 8 del DL 351/2001). Sotto il profilo procedurale, nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 47/2003 e n. 2/2012 è stato chiarito, fra l’altro, che la SGR, in virtù del principio dell’unicità del soggetto passivo d’imposta, deve:

- presentare un’unica dichiarazione annuale, composta da un frontespizio e tanti moduli quante sono le contabilità istituite per la società e per i fondi dalla stessa amministrati;
- effettuare un versamento cumulativo per le somme complessivamente dovute da se stessa e dai fondi, previa compensazione dei saldi IVA rilevanti in ciascuna distinta contabilità.

In caso di sostituzione nella gestione di un fondo, dunque, c’è continuità tra il soggetto subentrante e il soggetto sostituito. Pertanto, la SGR subentrata può chiedere al fornitore la rettifica dell’IVA originariamente detratta dalla SGR sostituita imputabile al fondo, fermo restando il termine annuale dall’effettuazione dell’operazione previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72.

Tema offre servizi di consulenza sul Sistema dei Controlli Interni e sulla Gestione dei Rischi, anche attraverso incarichi di Internal Audit, Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio, 231/2001 a favore di Banche, SIM, SGR (FIA e non), SICAV, SICAF, Intermediari finanziari, intermediari assicurativi, Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e loro succursali, Fondi pensioni, Casse di Previdenza, Imprese assicurative, Società di capitali ed enti pubblici e privati.

Per maggiori informazioni o richieste di documenti di dettaglio inerenti gli argomenti trattati in questo numero si invita a scrivere una mail a: compliance@temaconsulenza.eu.